SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2452

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BELLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GENNAIO 1996

Modifiche all'articolo 183 del codice di procedura civile

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'avvio della novella al codice di procedura civile, riserva, di giorno in giorno, problematiche nuove, talune di ordine pratico.

Tra queste ultime, vi è quella ricollegabile al dettato del comma secondo dell'articolo 183. Ivi è previsto che le parti possano farsi rappresentare «da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa».

La procura deve essergli conferita «con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia».

Questa procura è diversa e distinta da quella prevista dall'articolo 83 del codice di procedura penale (procura alle liti). Il mandato previsto dall'articolo 183, comma secondo, non può essere inglobato nella procura prevista dall'articolo 83. Ne consegue che soggetti i quali abbiano più cause (banche, assicurazioni, società) incardinate dinanzi a vari organi giudiziari, siano costretti a rilasciare ai propri avvocati, di volta in volta, procura ad *hoc* con problemi di ordine pratico facilmente intuibili: costi, tempi, rischio di disguidi.

Ora, mantenere l'attuale disciplina, comporta solo e soltanto aggravi, che appare opportuno eliminare. Il presente disegno di legge, che consta di un solo articolo, si muove in tale direzione.

Tende cioè a inglobare i poteri previsti dal comma secondo dell'articolo 183 del codice di procedura penale, nella procura contemplata dall'articolo 83, nel nome e nel segno di una maggiore efficienza, e nella direzione di una semplificazione del processo, con rimozione di ostacoli inutili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:

«Il potere di rappresentanza che la parte può attribuire ad un suo procuratore generale o speciale, quale previsto dal secondo comma, può essere attribuito anche con la procura prevista dall'articolo 83. La procura potrà essere autenticata dal difensore, ove apposta in calce o a margine degli atti elencati nel terzo comma dell'articolo 83, anche se rilasciata con foglio separato e semplicemente spillato all'atto.